

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Rep. n. 6

TUTELA LEGALE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

Lotto n. 2 **RIF. CIG: 64604167EE**
RIF. CUP: D81F12000040005

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA

INDICE

PREMESSE

A) DEFINIZIONI

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 10 FORO COMPETENTE
- Art. 11 ONERI FISCALI
- Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 13 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 14 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

- ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 16 ESCLUSIONI
- Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 19 DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 20 GESTIONE DEL SINISTRO
- Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 23 COPERTURA A SECONDO RISCHIO
- Art. 24 SPESE GARANTITE
- Art. 25 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI
- Art. 26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Contratto in forma pubblica amministrativa, redatto a seguito dell'espletamento della gara in ambito europeo mediante procedura aperta, regolamentata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti), finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Lotto n. 2) Tutela Legale

CIG: 64604167EE CUP: D81F12000040005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. Valter Zibellini, ~~Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato~~, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

1) La D.ssa Tiziana TERRIBILE, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), nella sua qualità di Dirigente Delegato, giusta quanto risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/418 e 419 in data 19 maggio 2016, la quale dichiara che l'Ente rappresentato è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

2) il Sig. Pietro PIPITONE nato a Ingolstadt (Germania) il 15/6/1967 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG (di seguito denominata Società), con sede legale in Colonia D-50679 DEUTZ STRASSE 46 (Germania), il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva n. 05377040968, n. REA MI-1817212 con oggetto

sociale meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano in data 6/6/2016.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 27 ottobre 2014, verbale n. 290, ha autorizzato l'espletamento delle procedure di gara finalizzate alla selezione di un operatore economico cui affidare la copertura assicurativa dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ponendo a base d'asta, per il Lotto n. 2), l'importo complessivo € 4.123.955,45 (per l'intera durata prevista in anni cinque, a partire dalla data di attivazione del servizio) - importo annuale € 824.791,089;

- il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti;

- entro il termine del 17 marzo 2016 sono pervenute n. 2 offerte;

- con decreto del 30 marzo 2016 il Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza ha nominato la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del 28 giugno 2016 è venuta nella determinazione di valutare quale offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente al Lotto n. 2), Tutela Legale CIG: 64604167EE, quella della Compagnia "ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-Ag- Rappresentanza Generale per l'Italia" con sede operativa a Milano in Via Francesco Guicciardini n. 6 che ha indicato nell'offerta economica il seguente premio annuo lordo a carico dell'Ente: € **786.912,50** (Allegato 1);

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza n. 559/C/10/73, in data 1° agosto 2016, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sulla citata Società, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva;

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 1000 939007 di €. 78.691,25 pari al 10% del valore del contratto di €. 786.912,50 emessa in data 6/9/2016 dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.A. – Ag. CAAR Genova, con sede Sociale e Direzione Generale in via Mecenate, 90 – 20138 Milano, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 113 e 75 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto;
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandola;
3. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti;
4. ~~il riscontro documentale, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandolo .~~

Le premesse di cui sopra, e gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente atto, ivi compresa l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

CONSIDERATO CHE

il servizio deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti da:

- a) Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni)
- b) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del Testo del Codice civile) e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti richiamati

- c) Legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di Assistenza per il personale della P.S.)
- d) D.P.R. 9 maggio 1968, n. 923 (Approvazione Statuto del Fondo di Assistenza)
- e) Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico)
- f) Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza)
- g) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)
- h) Legge 23 maggio 1997 n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione)
- i) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002)
- j) D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003)
- k) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- l) Legge 31 maggio 2005, n. 89 (Conversione in legge , con modificazioni, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- m) D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
- n) D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- o) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché dalle successive disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- p) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- q) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- r) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- s) D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)
- t) D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- u) D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo)
- v) Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- w) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
- x) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- y) Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ” (art. 26: spese pubblicazione avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario)
- z) Legge 11.08.2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

aa) Legge n. 89 del 23 giugno 2014, art. 26, comma 7-bis "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

bb) contratto nonché dall'offerta tecnica della Società che le parti, in possesso di copia dei predetti atti, comprensivi di allegati, dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica.

nonché dai seguenti atti:

cc) Determinazione n. 7 del 11 settembre 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

dd) Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. (modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e 5 giugno 2013)

~~ee) Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici~~

ff) Delibera n. 102/2014: Attività dell'A.N.AC. a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.

La Società contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

A) DEFINIZIONI

per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;
per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso;
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Tutela Legale	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati.
Per Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell' Assicurato o degli aventi diritto
Per Massimale	la somma massima dovuta dalla Società

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHI E BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

9/21

In deroga agli art.1892,1893,1894 c.c. il Contraente e' esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati

ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il valore del contratto è di €. 3.934.562,50. (Tremilioninovecentotrentaquattromila-cinquecentosessantadue/50), per anni 5.

Il premio annuo lordo è determinato in €. 786.912,50 (settecentoottantasei-milanovecentododici/50).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^ semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il pagamento dei premi verrà eseguito, previo avviso di scadenza da inoltrare all'Ente almeno 60 giorni precedenti, mediante bonifico bancario presso Credito Valtellinese S.c., Viale Corsica, 55 – 20133 Milano - intestato a ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG Rappresentanza Generale per l'Italia – IBAN IT 29 N0521601610000000001881.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Direttivi e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate

10/21

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 del 14 settembre 2016 fino alle ore 24 del 14 settembre 2021 con scadenze annuali.

La presente polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta dalla prima scadenza annuale, con l'obbligo per la Società di fornire tutte le informazioni in suo possesso relative ai sinistri pagati, riservati e senza seguito, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione dovrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 9 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all'articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

ART. 14– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE –(art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione).

a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società.

(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.)

b) Il contraente appaltatore prende atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

(Nei casi di cui ai punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e la Società aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).

ART. 14-bis – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA (Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i.)

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

ART. 15– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino all'importo del Massimale, a tenere indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o

con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, o nei casi di cui all'art.530 del Codice di Procedura Penale.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi degli art. 32 L. n.152/75 e art. 18 L. n 135/97.

Nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo il disposto dell'Art. 16 – a) che segue.

ART. 16 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) ~~le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave accertate con sentenza passata in giudicato; in tal caso l'Assicurato deve rifondere alla Società quanto da questa eventualmente anticipato~~
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unificato;
- d) le spese relative a vertenze di diritto tributario e fiscale;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione;
- f) le spese relative a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) se l'assicurato in qualità di conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.

209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- h) le spese relative a casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- i) le spese relative a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- j) le spese per qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- k) le spese relative a controversie tra Assicurati e a controversie tra Assicurati e Contraente.

ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza, da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'articolo 2952 CC - e deve contenere:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;

- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all'assicurato ed alla Società' o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.

ART. 19 – DECORRENZA DELLE GARANZIE

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso.

ART. 20 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato nella denuncia del sinistro comunica alla Società il legale nominato per la tutela dei suoi interessi, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti; la Società prende atto della designazione del legale.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali e amministrative in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società. Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

Qualora, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell'attività svolta dall'Assicurato presso l'Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per

giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 22 - LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 100.000,00. per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro pari a € 3.000,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso (Allegato 2).

ART. 23 - COPERTURA A "SECONDO RISCHIO"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

ART. 24– SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;

- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della procedura.

ART. 25 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza semestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così articolato:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Società.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dal D.P.R. 5/10/2010 nr. 207 Regolamento di esecuzione D. Lgs.163/2006 del Codice dei Contratti, art. 145.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it.

ART. 26-INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 21 pagine scritte per intero, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO


ROLAND RECHTSSCHUTZ
VERSICHERUNGS AG
Firmato da: Pietro Brusoni
Data: 14/09/2016 14:24:11

Firmato da
TONIA FERRELLI
Codice fiscale: 016729404642168
Valido dal: 02-29-2016 12:23:41 al: 03-03-2019 12:02:45
Certificato emesso da: TI Trust Technologies spa & Ministero dell'Interno CA - Telecom Italia Trust Technologies S.p.A. IT
Elemento personale: Signo[re] 14-09-2016 14:24:11
Approvo il documento

L'UFFICIALE ROGANTE

Firmato da
PIETRO BRUSONI
Codice fiscale: 030179407090000
Valido dal: 14-09-2016 14:24:11 al: 14-09-2016 14:24:11
Certificato emesso da: TI Trust Technologies spa & Ministero dell'Interno CA - Telecom Italia Trust Technologies S.p.A. IT
Elemento personale: Signo[re] 14-09-2016 14:24:11
Approvo il documento

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Società dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.



ALLEGATO 4
Allegato 2b - Offerta Economica Lotto n.2
[Handwritten signatures]

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

COPERTURA LE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

LOTTO n. 2 – Tutela legale

Copertura della tutela legale inerente alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato:

CIG n. 64604167EE

CUP n. D81F12000040005

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-Ag
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP
[Handwritten signature]

L'Impresa/e di Assicurazioni sottoscritta/e si obbliga/no a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati.
Con la consegna della presente offerta economica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.
L'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.
Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

PREMIO ANNUO LORDO A CARICO DELL'ENTE: € _____ € 786.912,50 _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA
SINGOLA ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG
Codice Fiscale 05377040968 Partita IVA 05377040968
Sede legale COLONIA D-50679 DEUTZ-KALKER STRASSE 46

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Allegato 2b – Offerta Economica Lotto n.2

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o R.T.I.

(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione Percentuale di ritenzione 100%

Delegataria/Mandataria **ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Coassicuratrice/Mandante Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
Coassicuratrice/Mandante P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Coassicuratrice/Mandante Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

Direttore Generale

data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante di ciascuna Impresa.

Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.

Luogo e data MILANO 11/03/2016

IL DICHIARANTE

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(N. B. In caso di coassicurazione, ciascuna Compagnia deve sottoscrivere la scheda).

Allegato: copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente modulo si rinvia alle indicazioni sulla compilazione riportate nel Disciplinare di Gara che dovranno comunque essere rese ad integrazione di quanto sopra riportato.

La compilazione del modulo diffonde a quanto richiesto dagli atti di gara o non sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti, anche in raggruppamento, in coassicurazione ed altre forme di

compartecipazione indicate dalla stazione appaltante, e dalle figure societarie o altri soggetti ed entità giuridiche riconosciute o indicate, comporta l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

2/2

CIG 64604167EE
CUP n. D81F12000040005

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Gulciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP



COPERTURA DELLA TUTELA LEGALE INERENTE LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448

L'Impresa/e di Assicurazioni sottoscritta/e si obbliga/no a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati.
 Con la consegna della presente scheda tecnica l'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no l'accettazione incondizionata del Capitolato di Polizza e di tutta la documentazione di gara.
 L'Impresa/e di Assicurazioni dichiara/no altresì di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle condizioni contrattuali, confermando che tali condizioni hanno consentito di formulare l'offerta.
 Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196.

**SCHEDA DI QUOTAZIONE
 MASSIMALI COPERTURA TUTELA LEGALE**

CIG 64604167EE

C.U.P D81F12000040005

1. Massimali per sinistro e per persona a base d'asta su cui operare l'offerta a rialzo.

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano massimali inferiori ai seguenti:

a) Massimale per singolo sinistro € 45.000,00

b) Massimale per singolo assicurato € 15.000,00

- offerta massimale a):

€ 150.000,00

- offerta massimale b):

€ 100.000,00

2. Franchigia

Per la franchigia sarà preso in considerazione il valore più conveniente per l'Assicurato ovvero la franchigia più bassa ovvero nulla:

€ 3.000,00

Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte che prevedano una franchigia superiore a € 3.000,00.

3. Offerta di copertura supplementare¹

Previsione di una copertura supplementare, il cui valore è ricompreso nei massimali come sopra specificati:



SI



NO

¹ Previsione di copertura assicurativa nel caso in cui il giudizio stesso si concluda con prescrizione.

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COMPAGNIA
SINGOLA ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG
Codice Fiscale 05377040968 Partita IVA 05377040968
Sede legale COLONIA D-50679 DEUTZ STRASSE 46

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o
R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o
R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o
R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Denominazione sociale della Impresa di Assicurazioni offerente in caso di COASSICURAZIONE o
R.T.I.
(Delegataria o Mandataria) _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Sede legale _____

Ripartizione della polizza (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio) da compilare anche in caso di sottoscrizione del rischio al 100% da parte di Impresa di Assicurazioni singola

Impresa di Assicurazione Percentuale di ritenzione
Delegataria/Mandataria
Coassicuratrice/Mandante
Coassicuratrice/Mandante
Coassicuratrice/Mandante
data

Timbro delle Imprese di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00052, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

[Firma] Direttore Generale

(1) L'offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile da un legale rappresentante di ciascuna Impresa.

Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di procura.
Luogo e data MILANO 11/03/2010

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano
P. IVA/C.F. 05377040968
Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39
Iscritta al n. 1.00052, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

[Firma]

IL DICHIARANTE

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano

P. IVA/C.F. 05377040968

Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39

Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'

(N. B. In caso di coassicurazione, ciascuna Compagnia deve sottoscrivere la scheda).

Allegato: copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente modulo si rinvia alle indicazioni sulla compilazione riportate nel Disciplinare di Gara che dovranno comunque essere rese ad integrazione di quanto sopra riportato.

La compilazione del modulo difforme a quanto richiesto dagli atti di gara o non sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti, anche in raggruppamento, in coassicurazione ed altre forme di compartecipazione indicate dalla stazione appaltante, e dalle figure societarie o altri soggetti ed entità giuridiche riconosciute o indicate, comporta l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via F. Guicciardini, 6 - I-20129 Milano

P. IVA/C.F. 05377040968

Tel. 02.776775-0 - Fax 02.776775-39

Iscritta al n. 1.00062, Elenco I, dell'appendice
all'Albo Imprese ISVAP

